

Allegato "B" all'atto in data 4-8-2017 n. 3631/1787 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

É costituita una Società per azioni denominata:

"Clinical Trial Center S.p.A."

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Roma.

Articolo 3 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di sperimentazione clinica sia come Site Management Organization (SMO), che come Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO).

A tale scopo la Società fornisce ad aziende del settore farmaceutico e a strutture sanitarie servizi di acquisizione, attivazione e condivisione di sperimentazioni cliniche che includono a titolo esemplificativo e non esaustivo negoziazione di budget di studio, finalizzazione dei relativi contratti, interazione con comitati etici ed enti regolatori, supervisione della conduzione degli studi clinici e loro relativa rendicontazione e reportistica, nonché ogni altra attività funzionale al perseguimento della suddetta attività. Inoltre la Società si occupa della stesura dei protocolli, della selezione dei Centri e degli sperimentatori, della elaborazione dei report, delle analisi statistiche, della preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria, nonché di ogni altra attività funzionale al perseguimento della suddetta attività.

La Società svolge anche attività di formazione in Good Clinical Practices (GCP) per sperimentatori e personale di ricerca.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 5 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070.

Articolo 6 – Definizioni

6.1 Ai fini del presente Statuto le seguenti espressioni hanno il significato appresso indicato:

“**Azioni**” si intendono le azioni della Società a qualsiasi categoria esse appartengano e (i) gli eventuali strumenti finanziari della Società (inclusi quelli previsti dall'articolo 2346 del codice civile) aventi diritto di voto o convertibili in azioni, (ii) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con, ovvero che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di, azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti; (iii) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant e/o equity swaps) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in, o scambiabili con, azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

“**Azioni di Categoria A**” si intendono le azioni di categoria A regolarmente emesse ai sensi del presente Statuto;

“**Azioni di Categoria B**” si intendono le azioni di categoria B regolarmente emesse ai sensi del presente Statuto;

“**Controllo**”, “**Controllare**” ed espressioni consimili avranno il significato ad esse attribuito dall'articolo 2359 cod. civ., comma 1, n. 1 e n. 2;

“**Giorno Lavorativo**” si intende ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Roma (Italia) per l'esercizio della loro attività e per “giorno” ciascun giorno di calendario;

“**Parti Correlate**” si intendono, con riferimento alla Società, una qualsiasi persona fisica o giuridica o altro ente che (i) sia Controllata da tale persona; (ii) Controlli tale persona; (iii) sia sotto il medesimo Controllo di una stessa persona; restando inteso che qualsiasi persona che agisca quale consulente ovvero gestore di una persona sarà considerata quale Parte Correlata e fermo restando che ove due persone siano gestite dalla stessa persona ovvero da un Parte Correlata, sarà considerata una Parte Correlata;

“**Soci**” si intendono congiuntamente i Soci A e i Soci B;

“**Soci A**” si intendono i Soci che siano titolari di Azioni di Categoria A;

“**Soci B**” si intendono i Soci che siano titolari di Azioni di Categoria B;

“**Trasferimenti Consentiti**” si intendono, complessivamente (i) i trasferimenti tra Parti Correlate; e (ii) i trasferimenti effettuati previo consenso ovvero accordo scritto di tutti i Soci;

“**trasferimento**” si intende qualsiasi negozio o operazione *inter vivos* che comporti, direttamente o indirettamente, la vendita, il trasferimento (anche a seguito di esecuzione forzata), l'assegnazione, il conferimento, la donazione, lo scambio o comunque l'alienazione delle Azioni, a titolo oneroso o gratuito, e ogni ipotesi in cui la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, il possesso, qualunque diritto reale o di garanzia (incluso il pegno) relativo a, o il godimento di, qualsiasi Azione costituito o trasferito, in tutto o in parte, per qualsiasi ragione, direttamente o indirettamente, sia volontariamente che per effetto di vendita forzata, per successione particolare o universale, a titolo oneroso o gratuito, anche in via transitoria, a

favore di Soci della Società o di terzi, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita, vendita in blocco, conferimento, transazione, fusione, scissione, scioglimento, cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, *cessio bonorum*, swap, vendita forzata, espropriazione, dazione in pagamento, permuta, riporto, contratto di acquisto a termine, prestito, donazione, costituzione o trasferimento di diritti reali (quale l'usufrutto) o di diritti di godimento o di diritti di garanzia (incluso il pegno), vendita con patto di riscatto, trasferimento fiduciario o la modifica della titolarità di un rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, o altro negozio o operazione o serie di negozi o operazioni che abbia direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente, lo stesso effetto (al termine "trasferire" e alle espressioni consimili sarà attribuito un significato coerente con quello di trasferimento).

6.2 I termini definiti al singolare si intendano anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

CAPITALE – AZIONI

Articolo 7 - Capitale - strumenti finanziari – obbligazioni

7.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 1.540.000,00, diviso in numero 1.540.000 Azioni di valore nominale pari ad Euro 1,00 cadauna, e in particolare:

- numero 1.000.000 Azioni di Categoria A;
- numero 540.000 Azioni di Categoria B.

7.2 Tutte le Azioni delle varie categorie attribuiscono ai rispettivi titolari i medesimi diritti ad eccezione di quanto di seguito previsto nel presente statuto.

7.3 Il capitale sociale può essere aumentato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci da adottare con le maggioranze previste al successivo Articolo 21.

7.4 Le deliberazioni di aumento di capitale dovranno prevedere l'emissione di Azioni di Categoria A e di Azioni di Categoria B in maniera proporzionale al numero di Azioni di Categoria A e di Azioni di Categoria B. In ogni caso di aumento di capitale spetta ad ogni Socio il diritto di opzione prioritariamente sulle Azioni di nuova emissione della medesima categoria delle Azioni detenute.

7.5 Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci da adottare con le maggioranze previste al successivo Articolo 21. La riduzione del capitale sociale deve avvenire senza modificare le proporzioni esistenti tra le varie categorie di Azioni emesse.

Articolo 8 - Indivisibilità delle Azioni

Ogni Azione è indivisibile. In caso di comproprietà di Azioni si applicherà quanto previsto dall'articolo 2347 del codice civile.

Articolo 9 - Intrasferibilità delle Azioni

Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, sono vietati i trasferimenti di Azioni di Categoria A a qualsiasi titolo, sino al 31 dicembre 2020 ("**Termine Lock-Up**").

Articolo 10 - Diritto di co-vendita

("Tag-Along")

10.1 In qualsiasi momento successivo alla scadenza del Termine Lock-up, qualora un Socio che detiene azioni di Categoria A (il "**Socio Trasferente**") intenda cedere a un terzo, a qualsiasi titolo, tutte le (o parte delle) Azioni di Categoria A detenute, i Soci che detengono azioni di Categoria B (i "**Soci Richiedenti**") avranno diritto di chiedere al Socio Trasferente di fare in modo che il terzo cessionario acquisti, oltre alla partecipazione del Socio Trasferente, anche:

(i) una frazione delle partecipazioni del o dei Soci Richiedenti proporzionale (in base alle rispettive partecipazioni al capitale della Società) alle partecipazioni che il Socio Trasferente intende cedere, nel caso in cui il Socio Trasferente, a seguito di tale cessione continui a detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della Società;

ovvero

(ii) tutte le partecipazioni del o dei Soci Richiedenti nel caso in cui il Socio Trasferente, a seguito di tale cessione, cessi di detenere una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale della Società.

In caso di esercizio del diritto di cui sopra:

(a) le Azioni di titolarità del o dei Soci Richiedenti dovranno essere trasferite al terzo cessionario alle stesse condizioni previste per il trasferimento delle Azioni di titolarità del Socio Trasferente e per un corrispettivo pari al pro-quota del prezzo concordato dal Socio Trasferente con il terzo cessionario per il trasferimento delle proprie Partecipazioni ovvero, nel caso di trasferimenti che prevedano il pagamento con beni diversi dal denaro, al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità;

(b) i Soci Richiedenti pro-quota (x) rilasceranno in favore del terzo cessionario le medesime dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Socio Trasferente, (y) assumeranno i medesimi obblighi di indennizzo assunti dal Socio Trasferente e (z) si faranno carico dei costi generati dalla cessione delle proprie Azioni.

10.2 In caso di esercizio del diritto di cui al precedente paragrafo 10.1, il Socio Trasferente dovrà fare in modo che il terzo acquisti, oltre alle Partecipazioni del Socio Trasferente, anche le Partecipazioni di titolarità del o dei Soci Richiedenti nei termini e alle condizioni di cui al precedente paragrafo 10.1.

10.3 Al fine di consentire l'esercizio del diritto di cui al presente Articolo 10 nei termini che precedono, il Socio Trasferente dovrà dare preventiva comunicazione scritta della progettata operazione di trasferimento a tutti gli altri Soci per raccomandata con ricevuta di ritorno al loro domicilio come risulta dal libro Soci, in una data compresa tra il trentesimo ed il decimo giorno precedente la data del trasferimento delle Azioni, indicando il nome del terzo cessionario, i termini e le condizioni del trasferimento, il prezzo pattuito con il terzo e le dichiarazioni e garanzie da rilasciare in favore dello stesso e le copie di qualsiasi contratto disponibile.

10.5 Il diritto dei Soci Richiedenti di cui al presente Articolo 10 dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, mediante lettera raccomandata da inviare al Socio Trasferente al suo domicilio come risulta dal libro Soci.

10.6 Il diritto di cui al presente Articolo 10 potrà essere esercitato, con gli adattamenti del caso, in tutti i casi di trasferimento di Azioni, ivi compresi la cessione a terzi dell'usufrutto o della nuda proprietà delle rispettive Azioni e i trasferimenti aventi ad oggetto diritti di opzione per la sottoscrizione di Azioni e/o obbligazioni convertibili in azioni di quest'ultima.

10.7 Il diritto dei Soci Richiedenti di cui al presente Articolo 10 non troverà applicazione in caso di Trasferimenti Consentiti.

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Convocazione e luogo

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge, e sono convocate dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, ma comunque sul territorio italiano.

Articolo 13 - Avviso di convocazione

13.1 La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso inviato almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli aventi diritto iscritti nel libro dei Soci, al domicilio da essi all'uopo eletto, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, ad esempio, lettera raccomandata anticipata via telefax o lettera consegnata a mano, ovvero mediante telegramma, telefax oppure via e-mail).

13.2 Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su "Il Sole 24 Ore" nei termini di legge.

Articolo 14 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità previste al precedente Articolo 13, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e
- dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 15 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

15.1 Le assemblee ordinarie e/o straordinarie possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è, tuttavia necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.2 Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 16 - Intervento e rappresentanza in assemblea

16.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

16.2 Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, nei limiti di legge.

Articolo 17 - Presidenza

Salvo che sia diversamente stabilito dalla maggioranza semplice dei titolari delle Azioni presenti o rappresentati in assemblea, l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Verbale dell'assemblea

18.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge, ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

Articolo 19 - Competenza dell'assemblea ordinaria

19.1 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste della legge.

19.2 È altresì richiesta l'approvazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., in tutti i casi di acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda.

19.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

Articolo 20 - Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione di obbligazioni convertibili e di strumenti finanziari partecipativi, sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 21 - Quorum dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dalla legge, fatta eccezione per le materie di seguito indicate, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci rappresentanti, sia in prima convocazione che nelle eventuali convocazioni successive, almeno il 66% del capitale sociale della Società:

- (i) aumenti o riduzioni del capitale sociale, ad eccezione dei casi di aumento o riduzioni del capitale della Società approvato dall'assemblea in ottemperanza a norme imperative di legge, ivi inclusi gli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- (ii) modifiche dello statuto sociale;
- (iii) fusioni, scissioni e operazioni straordinarie, quali autorizzazioni alle acquisizioni di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda ai sensi del precedente art. 19.2;
- (iv) remunerazione degli amministratori e dei sindaci;
- (v) nomina dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile;
- (vi) distribuzione di dividendi o riserve;
- (vii) scioglimento, messa in liquidazione e relativa revoca nonché deliberazioni inerenti e conseguenti (nomina liquidatori e conferimento dei relativi poteri, salvo che la nomina dei liquidatori intervenga a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento prevista per legge).

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 22 - Disposizioni generali. Composizione. Presidente

22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto come segue:

- da 5 componenti, nel caso in cui le Azioni siano di titolarità di un unico socio;

- da 7 componenti, nel caso in cui le Azioni siano di titolarità di più soci, in applicazione della disciplina del voto di lista che segue.

22.2 La nomina dei sette componenti del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci.

22.3 Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e potrà votare solo tale lista. I Soci appartenenti al medesimo gruppo (inteso come un socio e i soggetti che lo controllano, le società da questo controllate o soggette, unitamente a detto Socio, al controllo congiunto di un altro soggetto) non potranno presentare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciarie, più di una lista né potranno votare liste diverse. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Il voto di ciascun Socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte, esclusioni.

22.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

22.5 Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per la carica.

22.7 All'elezione degli amministratori si procede come segue:

(a) qualora venga presentata e votata un'unica lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista;

(b) qualora vengano presentate 2 o più liste, all'elezione degli amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 5 (cinque) componenti del consiglio di amministrazione ("**Amministratori di Maggioranza**") il primo dei quali rivestirà la carica di Presidente del consiglio di amministrazione;

(ii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, 2 (due) componenti del consiglio di amministrazione, ("**Amministratori di Minoranza**");

(c) nel caso in cui non venisse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di cui sopra.

22.8 Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per dimissioni o altre cause, uno o più degli amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 del codice civile, secondo quanto di seguito indicato:

(a) il consiglio di amministrazione procederà alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibererà, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuassero nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, o comunque qualora per qualsiasi ragione non fosse possibile rispettare quanto disposto nel precedente Articolo, il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione, così come successivamente provvederà l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

22.9 Gli amministratori nominati in conformità a quanto precede durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Articolo 23 - Amministratori

23.1 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito al momento della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 24 - Adunanze del consiglio di amministrazione

24.1 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale.

24.2 La convocazione con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno viene fatta dal Presidente oppure da uno degli Amministratori in carica, con lettera anticipata via telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due Giorni Lavorativi prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di circostanze urgenti riscontrate da almeno due Amministratori di Maggioranza, con

raccomandata anticipata via telefax o messaggio di posta elettronica da spedire il prima possibile prima della riunione.

24.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 25 - Costituzione e delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Società sarà validamente costituito e delibererà in base ai quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge, fatta eccezione per quel che riguarda le delibere concernenti le materie di cui al successivo Articolo 30.2, le quali (oltre a non poter formare oggetto di delega) saranno validamente adottate con le maggioranze ivi indicate.

Articolo 26 - Presidenza e verbale del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Articolo 27 - Riunioni a distanza del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 28 - Decadenza del consiglio di amministrazione

Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione decadrà automaticamente e gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere a convocare d'urgenza l'assemblea dei Soci per la nomina del nuovo consiglio.

Articolo 29 - Poteri dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Articolo 30 - Delega di attribuzioni

30.1 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità della delega. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale. Non potranno essere tuttavia oggetto di delega e, pertanto, dovranno rimanere della competenza del consiglio di amministrazione nella sua collegialità, le delibere relative alle materie di cui al successivo Articolo 30.2.

30.2 Nel caso in cui siano nominati gli Amministratori di Maggioranza e gli Amministratori di Minoranza, le delibere del consiglio di amministrazione concernenti le materie elencate di seguito dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 3 (tre) Amministratori di Maggioranza e 1 (uno) Amministratore di Minoranza:

- (i) Acquisto o trasferimento a qualunque titolo di partecipazioni in società o altri enti, aziende, rami d'azienda e marchi o conclusione di accordi strategici o assunzioni di licenze su marchi.
- (ii) Trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nel Comune.
- (iii) Proposte relative ad operazioni sul capitale con esclusione del diritto di opzione.
- (iv) Proposte di trasformazione, fusione e scissione.
- (v) Proposte di scioglimento e/o liquidazione (ad esclusione che per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge).
- (vi) Acquisto o trasferimento, anche tramite locazione finanziaria, o comunque trasferimento, a qualsiasi titolo o causa, di beni immobili.
- (vii) Adozione della, e le modifiche alla, politica di distribuzione della Società.
- (viii) Assunzione di dipendenti per rivestire posizioni apicali e/o accordare retribuzioni ai dipendenti di Newco per importi (RAL) superiori ad euro 100.000,00.
- (ix) conferimenti di incarichi consulenziali, al medesimo consulente/studio associato e nel corso del medesimo anno, per importi complessivamente superiori ad euro 100.000,00.
- (x) approvazione delle bozze di contratti di servizi tra la Società e i suoi soci e attribuzione di poteri per la relativa sottoscrizione;
- (xii) modifiche e rinnovi di contratti di servizi tra la Società e i suoi soci.

Articolo 31 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 32 - Collegio sindacale

32.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

32.2 I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

32.3 La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da Soci. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'Articolo 22.7 che precede.

32.4 Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

(a) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del collegio sindacale da eleggere saranno tratti dalla stessa; il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo sarà il presidente del collegio sindacale;

(b) qualora, invece, siano presentate 2 o più liste, si procede come segue:

(i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, il nominativo di 2 sindaci effettivi e di 1 sindaco supplente;

(ii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, il nominativo di un sindaco effettivo con funzione di presidente del collegio sindacale e di due sindaci supplenti.

32.5 Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più sindaci non potesse essere effettuata secondo quanto previsto nel presente Articolo, l'assemblea nominerà a maggioranza, in conformità alle disposizioni di legge, quei sindaci per i quali non fosse stato possibile effettuare la nomina tramite il predetto sistema del voto di lista.

32.6 In caso di sostituzione di un sindaco, subentrerà il sindaco supplente, della medesima lista, se possibile.

Articolo 33 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore contabile o da una Società di revisione legale iscritta nel relativo registro oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 34 - Durata esercizio sociale e distribuzione utili

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno accantonati a riserva o ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, in forza di delibera da assumersi ai sensi dell'Articolo 21(vi)

Articolo 35 - Dividendi

35.1 Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso, e approvato dall'assemblea.

35.2 Il diritto ai dividendi si prescrive a favore della Società decorso un quinquennio dal giorno in cui sono esigibili.

35.3 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

RECESSO

Articolo 36 - Casi e modalità di recesso

36.1 Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei casi espressamente previsti nel presente Statuto e da norme inderogabili di legge. Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

36.2 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'articolo 2437-bis del codice civile.

SCIoglimento

Articolo 37 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi causa, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Articolo 38 – Clausola Compromissoria

39.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da tre arbitri nominati direttamente dalla Camera Arbitrale.

39.2 L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

39.3 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 40 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge che regolano la materia.

Milano, 4 agosto 2017

Firmato Giovanni Raimondi

Firmato Federico Mottola Lucano